



## IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero dell'interno;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

### PREMESSO

Il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modificazioni al d.P.R. 28 maggio 2001, n. 284 concernente il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso.

Il d.P.R. n. 284 del 2001 è stato adottato in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, recante l'istituzione del predetto Fondo di rotazione e sul relativo schema il Garante ha reso, a suo tempo, parere.

L'odierno schema è volto ad integrare il regolamento del 2001 in attuazione dell'articolo 7-bis della richiamata legge n. 512/1999 (introdotto dall'articolo 2-ter del decreto legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito dalla

legge n. 186/2008) che ha disciplinato taluni aspetti relativi alla ripetizione delle somme elargite alle vittime dei reati di tipo mafioso.

#### RILEVATO

Le modifiche che il presente schema intende apportare al d.P.R. n. 284 del 2001 non presentano criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali.

Peraltro, il ripetuto regolamento del 2001 contiene una disposizione che prevede il rispetto dei principi della disciplina in materia di protezione dei dati personali (art. 16 – *Riservatezza del procedimento*).


Per tali ragioni il Garante non ha osservazioni da formulare sull'odierno schema di decreto.

#### IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284. Regolamento di attuazione della legge 22 dicembre 1999, n. 512, concernente il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso".

Roma, 17 novembre 2010


IL RELATORE



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE



AM. 7

Mod. UL1015 CON

Affari Legislativi  
Prot. Ingresso del 17/01/2011  
Numero: **0000291**  
Classifica: II



**Consiglio di Stato**  
Segretariato Generale

N. 178/2011

Roma, addì 14 gennaio 2011

Risposta a nota del  
N. \_\_\_\_\_ Div. \_\_\_\_\_

**OGGETTO:**  
**REGOLAMENTO:**

**FONDO ROTAZIONE SOLIDARIETA'  
ALLE VITTIME DI REATI TIPO  
MAFIOSO**

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il  
parere numero **5317/2010** emesso dalla SEZIONE  
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco  
indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.  
205.

Allegati N.  
.....

**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E**  
**REL. PARL.**  
(.....)

**Gabinetto dell' On. Ministro**

ROMA

Il Segretario Generale

*Antonello*

Numero 118/LM e data 14/01/2011



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 20 dicembre 2010

**NUMERO AFFARE 05317/2010**

**OGGETTO:**

Ministero dell'Interno.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modificazioni al d.P.R. 28 maggio 2001, n. 284 concernente il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso.

### LA SEZIONE

Vista la relazione prot. n.1621536/L2008147843 del 30 novembre 2010 con la quale il ministero dell'Interno, ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto sopraindicato;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore consigliere Carlo Mosca;

Premesso:

L'amministrazione riferisce che con lo schema di decreto in oggetto si aggiungono nel regolamento di attuazione del fondo di rotazione

per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (d.P.R. n.284/2001) due nuovi articoli concernenti le ipotesi di sospensione, riforma e revoca dei provvedimenti di liquidazione di somme in favore delle vittime, provvedimenti già adottati dal comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso sulla base di una sentenza penale di condanna in primo grado, con statuizione di provvisionale, quando, nel corso del giudizio di appello, l'autorità giudiziaria dichiara l'estinzione del reato per morte del reo.

Sullo schema di decreto in esame hanno espresso il loro formale concerto le amministrazioni della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali. Anche il garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole.

Considerato:

L'articolo 7-*bis* della legge 22 dicembre 1999, n. 512, come introdotto dall'articolo 2-*ter* del decreto legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 2008, n. 186 ha specificamente delineato i contenuti delle disposizioni regolamentari di integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284.

Con lo schema in esame l'amministrazione dà attuazione a quanto previsto dal citato articolo 7-*bis*.

L'articolo 15 *bis* consente, infatti, che si possa soprassedere all'azione di recupero delle somme liquidate a titolo di provvisionale nella sentenza penale di condanna e corrisposte dal comitato di solidarietà allo stesso titolo, quanto meno sino al momento in cui

venga fornito dai diretti interessati (vittima o suoi eredi) un nuovo titolo di accesso al fondo formatosi in virtù dell'azione civile, a seguito di una condanna di importo pari o superiore a quanto già liquidato dal giudice penale, ovvero venga esclusa definitivamente tale possibilità.

L'articolo 15-*ter* introduce, poi, un caso particolare di revoca della deliberazione del comitato di solidarietà di corrispondere alle parti civili costituite le somme che, a titolo provvisoriale, sono state decise in loro favore da una sentenza penale di condanna del reo, emessa in primo grado. Ciò quando il giudice dell'impugnazione abbia dichiarato estinto il reato per sopravvenuta morte del reo e quando l'azione di risarcimento esperita dalla vittima o da eventuali successori davanti al giudice civile nei confronti dei successori del reo si sia conclusa con la soccombenza delle parti attrici. In tale ipotesi, si fa luogo alla ripetizione delle somme liquidate dal citato comitato.

Lo stesso articolo 15-*ter* introduce la possibilità di una riforma della deliberazione quando, in concorrenza delle medesime circostanze, l'azione di risarcimento esperita in sede civile si sia conclusa con la soccombenza parziale della vittima attrice o dei suoi successori e sia stato statuito a titolo di risarcimento il pagamento di un importo inferiore a quello stabilito con provvisoriale nella sentenza penale di condanna. In questa ipotesi la norma consente di ripetere le somme già liquidate dal comitato, per la sola eccedenza.

Sulle due citate norme non si hanno rilievi da formulare, dal momento che il loro contenuto attua in maniera esaustiva la previsione recata dal più volte richiamato articolo 7-*bis*.

P.Q.M.

esprime parere favorevole.

L'ESTENSORE

Carlo Mosca

IL PRESIDENTE

Luigi Cossu

IL SEGRETARIO

Massimo Meli